

Reati culturalmente motivati

prof. avv. Fabio Basile, Università degli Studi di Milano

due premesse

1. L'Italia, come altri paesi europei, sta diventando sempre più una società multiculturale
2. Il diritto penale, più di altri settori dell'ordinamento giuridico, è un diritto 'locale'


Prima premessa

Società multiculturali:

- di tipo *multinazionale* →
minoranze autoctone
- di tipo *polietnico* →
immigrazione


DA DOVE VENGONO I MIGRANTI





¿che cosa
intendiamo col termine
“CULTURA”?

sistema complesso ed organizzato di **modi di vivere e di pensare**, di concezioni del giusto, del buono e del bello, radicati e diffusi in modo **pervasivo** all'interno di un gruppo sociale (quasi sempre identificabile con un gruppo etnico) e che, in tale gruppo, si trasmettono, pur evolvendosi e modificandosi, **di generazione in generazione**, risultando capaci di coinvolgere **'a tutto tondo'** (non singoli, determinati aspetti, ma) i principali aspetti dell'esperienza personale degli appartenenti a tale gruppo



Seconda premessa

“Localismo” del diritto penale

MILANO

14 ANNI

LUGANO

16 ANNI

MADRID (fino al 2016)

13 ANNI

*... paese che vai,
reato che trovi!*

le fattispecie incriminatrici implicano una
valutazione umana e sociale
culturalmente condizionata
dei comportamenti presi in considerazione
(*ex pluris*, Cass. 9.6.2006, n. 19808)

Esempi di c.d. concetti normativi culturali:

- Art. 529 “comune sentimento del pudore”;
- Art. 62, n. 1 “motivi di particolare valore morale o sociale”;
- Art. 61, n. 1 “motivi abietti o futili”;
- Art. 609 *bis* “atti sessuali”.



“l’atto sessuale, rilevante ai fini dell’art.609*bis*,
è qualsiasi atto idoneo,
secondo canoni scientifici e CULTURALI,
a soddisfare il piacere sessuale o a
suscitarne lo stimolo”

Cass., sez. III, 14 maggio 2018, n. 21273

‘incrociamo’

le nostre due premesse:

1. L'Italia è ormai una società multiculturale di tipo polietnico
2. Il diritto penale è un diritto ‘locale’



situazioni di conflitto normo-culturale

REATO CULTURALMENTE MOTIVATO

comportamento realizzato da un membro appartenente ad una cultura di minoranza (= un immigrato)

→ considerato reato dall'ordinamento giuridico della cultura dominante (= cultura italiana)

→ valutato con minor rigore, o accettato come comportamento normale, o addirittura incoraggiato all'interno del suo gruppo culturale d'origine

Motivazione culturale

Famiglia

Relazioni interpersonali

- omicidi, lesioni personali e maltrattamenti commessi in contesto familiare
- omicidi e lesioni personali a difesa dell'onore
- reati di riduzione in schiavitù a danno di minori
- reati sessuali
- mutilazioni o lesioni genitali femminili e circoncisioni maschili rituali
- violazioni dei diritti dell'infanzia

fuori dal contesto familiare

- reati in materia di stupefacenti
- reati concernenti l'abbigliamento rituale

**Nel *nostro* passato,
il *loro* presente 1/2:**

- **reati d'onore (art. 587, e altri artt.)**
- **matrimonio riparatore (art. 544)**
- **violenza sessuale intraconiugale**
- ***ius corrigendi***

**Nel *nostro* passato,
il *loro* presente 2/2:**

- reati culturalmente motivati
commessi all'estero
da emigrati italiani**

¿quale reazione del diritto penale di fronte ai reati culturalmente motivati?

¿opportuno il riconoscimento di una sorta di “*cultural defense*”?

¿come si prova nel processo la differenza culturale e il suo influsso sul comportamento del reo?

**grande variabilità
ed eterogeneità dei
casi riconducibili
nella categoria dei
*reati culturalmente motivati***

- 1) bene giuridico offeso
- 2) norma culturale osservata (coincidente con una norma religiosa? o del diritto positivo? vincolante? diffusa e condivisa?)
- 3) grado di integrazione dell'imputato nella cultura del Paese d'arrivo

Cass. Sez. III, 2 luglio 2018, n. 29613

(abusi sessuali del padre

ai danni del figlio di 5 anni)

**→ presenza nel nostro
ordinamento di istituti e norme
«sensibili» al fattore culturale**

¿ perché mai

la motivazione culturale

dovrebbe giocare a

favore dell'imputato?

Rilevanza benevola del fattore culturale

UGUALE A

- ingiustificato privilegio per l'autore ?
- ingiustificata decurtazione di tutela per la vittima (specie quando donna o minore) ?
- acquiescenza di fronte ad una cultura maschilista e patriarcale ?

Obiezioni ostantive?

- dipende dal concreto esito giudiziale
- il giudice deve valutare il fatto e la colpevolezza dell'individuo, non la sua cultura
- reati culturalmente motivati che non sono espressione di norme culturali maschiliste e patriarcali

Cass. 13 maggio 2021, n. 30538

(concessione in sposa di una minore dietro pagamento di un prezzo)

**“esclusa la configurabilità di una *scriminante culturale*
in tutti quei casi in cui l’esercizio del
diritto dell’agente a rimanere fedele alle regole sociali
del proprio gruppo identitario di riferimento si
traduce nella
negazione dei beni e dei diritti fondamentali configurati
dall’ordinamento costituzionale presidiati dalle norme
penali violate”**

Commissione del reato =
esito di un conflitto normo-culturale
ancora irrisolto che rende
(provvisoriamente) più difficile
all'immigrato il conformarsi alle
pretese dell'ordinamento giuridico

Grazie
per il Vostro ascolto!

fabio.basile@unimi.it